



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016

recante "Testo Unico società a partecipazione pubblica"

ANNO 2022

*FINCALABRA S.p.A.
c/o Cittadella Regionale – Viale Europa – 88100 CATANZARO
CAPITALE SOCIALE EURO 10.737.073,00
C.C.I.A.A. CATANZARO N°135378
P. IVA E COD. FISCALE 01759730797
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento della Regione Calabria*

1. PREMESSA

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" o brevemente "TUSP"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Fincalabra S.p.A., quale società a totale partecipazione regionale, rientra nel campo di applicazione dell'art 6 del TUSP, con esclusione delle disposizioni dell'art. 4, in quanto inclusa nell'Allegato A (art. 26 TUSP).

Nei paragrafi che seguono si riportano le informazioni in ordine al profilo della Società e al modello di amministrazione e controllo societario.

Nella presente relazione confluiscono altresì le informazioni previste dallo stesso art. 6 nei citati commi 1 (sistemi di contabilità separata per attività protette da diritti speciali o esclusivi), 2 (programma di valutazione del rischio di crisi aziendale), 3 (ulteriori strumenti di governo societario) e 5 (ragioni per cui quest'ultimi non sono stati adottati).

La presente relazione sarà pubblicata, unitamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022, sul sito istituzionale della Società (www.fincalabra.it) nella sezione Società Trasparente, sottosezione Bilanci.

2. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016: *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Ai sensi del successivo art. 14: *"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2]. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3]. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4]. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi*

consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del 21 Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto ed approvato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

A. DEFINIZIONI

A.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*. La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

A.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*. Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una: - crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*; crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

B. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Gli obiettivi primari del Sistema di valutazione del rischio di crisi aziendale adottato da Fincalabra sono:

- Creare un set di indicatori economici patrimoniali e finanziari definiti KPI, che esprimono, nel loro andamento, la corrispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato relativamente a fattori chiave di successo per l’azienda;
- Verificare periodicamente l’andamento degli indicatori creati;
- Verificare periodicamente l’andamento della gestione mediante l’analisi tra quanto previsto a budget e quanto realizzato in corso d’anno;
- Rappresentare un insieme di regole, procedure, che servono per creare una corretta individuazione e condivisione degli obiettivi target a tutti i livelli aziendali per fare in modo che le attività operative siano sempre allineate con la strategia aziendale.

B.1. Analisi di parametri economici, patrimoniali e finanziari

La società, nell’ambito del proprio modello organizzativo aziendale, ha individuato un Responsabile (RP) direttamente sotto la responsabilità del CDA. In particolare, nel processo di valutazione del rischio aziendale, tale soggetto ha il compito di verificare con periodicità trimestrale l’andamento di alcuni parametri economici, patrimoniali e finanziari, così come definiti dal Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tali parametri hanno l’obiettivo di tener sotto controllo:

- l’andamento del valore della produzione e lo scostamento rispetto al budget, con indicazione di allerta nel caso tale scostamento fosse superiore al 20%;
- l’andamento dei costi indiretti e lo scostamento rispetto al budget, con indicazione di allerta nel caso tale scostamento fosse superiore al 5% in aumento;
- il rapporto tra costi indiretti su costi diretti con indicazione di allerta nel caso tale rapporto fosse superiore del 25%;
- il risultato di periodo e lo scostamento rispetto al budget, con indicazione di allerta nel caso tale scostamento negativo fosse superiore al 30%;

- l'analisi degli incassi dei crediti verso la Regione Calabria e lo scostamento rispetto a quanto previsto a budget, con indicazione di allerta nel caso fosse superiore al 20%;
- l'analisi delle condizioni previste dall'Art 2446 del Codice Civile;
- la verifica delle disponibilità liquide rispetto la soglia minima stabilita dal CDA;

Ove il valore degli indicatori di cui sopra dovessero discostarsi dalle soglie previste, il RP farà un'analisi degli scostamenti, segnalerà la possibile situazione di crisi aziendale al CdA ed al Collegio Sindacale per le valutazioni di loro competenza in merito alle azioni correttive necessarie da porre in essere, finalizzate al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario ed al conseguente superamento della crisi aziendale.

La citata analisi si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

C. MONITORAGGIO PERIODICO.

Il RP provvederà a redigere con cadenza trimestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel Programma approvato.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, viene trasmessa all'organo amministrativo, all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo, che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, approvato, per come sopra specificato, dall'organo amministrativo, si è proceduto, nel corso dell'esercizio 2022, all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale, le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

A. LA SOCIETÀ

FINCALABRA è una società per azioni unipersonale a totale partecipazione regionale, deputata allo svolgimento di attività di valenza regionale per l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari affidate dalla Regione Calabria per la creazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale in coerenza con le politiche e gli atti programmatici regionali. La Società è stata costituita dalla Regione Calabria in ottemperanza delle disposizioni contenute nella L.R. n. 7 del 30 aprile 1984, con lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria. Diventa società a totale partecipazione regionale, a seguito dell'acquisto da parte della Regione Calabria dell'intero pacchetto azionario posseduto dagli altri soci, in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007 (Riforma di Fincalabra SpA), con la quale la Regione Calabria ha ridefinito il ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A., nella prospettiva di dotarsi di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell'occupazione, attraverso l'innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.

Fincalabra S.p.A., quale società in house della Regione Calabria, opera su incarico della Regione e riceve dalla stessa l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, mediante apposite convenzioni. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nei confronti della Regione nello svolgimento dei compiti da questa affidati.

L'esecuzione degli affidamenti diretti di cui è destinataria la Società si concretizza nello svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione Calabria, aventi carattere finanziario e di servizio per sostenere lo sviluppo del territorio regionale. In relazione al carattere strumentale dei servizi resi direttamente all'amministrazione regionale, la Società è riconducibile alla categoria di società strumentale, delineata dalla giurisprudenza in vigore dell'art. 13 del d.l. 223/2006 (ora abrogato e riscritto dal TUSP).

L'operatività della Società, consistente, come già detto, nello svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione Calabria, si sviluppa nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno alle attività imprenditoriali operanti nel territorio regionale e per la promozione e l'animazione del tessuto imprenditoriale.

Nel contesto delle politiche per il sostegno alle imprese operanti nel territorio locale, la Società opera come "Soggetto attuatore" della finanza agevolata e degli strumenti di ingegneria finanziaria promossi dalla Regione Calabria, il che si sostanzia nell'espletamento di compiti di istruttoria/erogazione/monitoraggio delle iniziative candidate e ammesse alle agevolazioni pubbliche in prevalenza comunitarie.

Nel quadro, invece, delle politiche per la promozione e l'animazione del tessuto economico, la Società opera come "soggetto promotore" dello sviluppo e accompagnamento delle imprese consistenti in azioni di promozione/divulgazione sul territorio regionale di strumenti finanziari promossi dalla Regione Calabria e di accompagnamento per la creazione di nuove imprese. Rientrano in questo asse di intervento, la gestione del sistema Incubatori d'Impresa (Catanzaro e Montalto Uffugo), l'orientamento e la promozione della cultura di impresa ed il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

L'intrecciarsi del ruolo di soggetto attuatore e promotore delle linee di intervento regionali rende la Società un importante interlocutore del tessuto economico regionale che incrocia le esigenze ed interagire con il mondo delle imprese, professionisti e della ricerca.

La Società risulta iscritta all'"*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*" (Delibera ANAC n°485 del 30.05.2018), ed è stata inclusa nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni, stilato dall'ISTAT.

B. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è rimasto invariato: Fincalabro S.p.A. è partecipata al 100% dalla Regione Calabria.

Il Capitale sociale è pari ad euro 10.737.073, costituito da n. 10.737.073 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, tutte possedute dalla Regione Calabria.

La Società è soggetta, ai sensi dell'art. 2497 c.c., all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria che ne detiene l'intero capitale sociale ed opera nei confronti della Regione stessa secondo le modalità *dell'in house providing*, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

La Regione Calabria esercita sulla Società un potere di indirizzo e di controllo, strategico e operativo, analogamente ai controlli che quest'ultima esercita nei confronti dei propri uffici e servizi, secondo le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 28.12.2021 avente ad oggetto "*Coordinamento strategico società, fondazioni, enti – Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative – Revisione deliberazione di giunta regionale del 30 dicembre 2020 n. 527*" e nelle "*Linee guida metodologiche in materia di controllo analogo*" del 25.02.2019 prot. n. 79450, definite sulla base della normativa nazionale in materia di controllo delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Fincalabro S.p.A., pertanto, garantisce il corretto esercizio del controllo analogo da parte della Regione Calabria, assicurando il regolare svolgimento da parte di ciascuna struttura interna di tutti gli adempimenti previsti nella D.G.R. 615/2021, nelle citate Linee Guida e in ogni altro atto normativo e/o regolamentare vigente.

C. GOVERNANCE

La struttura di governo societario di Fincalabro si basa sul modello tradizionale di amministrazione che prevede la nomina di un organo amministrativo monocratico ovvero collegiale, composto cinque membri, secondo decisione dell'assemblea e comunque in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica, e del Collegio Sindacale.

La Regione Calabria inoltre nomina i/il componenti/e dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale a norma dell'articolo 2449 c.c., nel rispetto della disciplina nazionale e/o regionale vigente e dei relativi regolamenti regionali.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia e gli altri requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e relative disposizioni di attuazione.

Ai membri dell'organo amministrativo e di controllo spetta un emolumento annuale nella misura determinata dall'assemblea in conformità alle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

E' fatto divieto di corrispondere all'organo amministrativo e all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività nonché di corrispondere trattamenti di fine rapporto.

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 contenente *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione. In data 19.02.2018, infatti, l'Assemblea dei Soci, con delibera motivata, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, ha determinato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La citata delibera è stata debitamente trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente.

C.1 Organo amministrativo

In data 14 giugno 2021, l'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, ha preso atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 14 giugno 2021 di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra, di due Consiglieri e di un Sindaco Effettivo. Pertanto, l'Organo Amministrativo era così costituito:

- ✓ avv. Alessandro Zanfino – Presidente;
- ✓ avv. Emma Staine – Consigliere;
- ✓ dott. Roberto Giuseppe Vizzari – Consigliere.

Con il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 16 del 27.10.2022, sono stati nominati due nuovi consiglieri nelle persone di:

- ✓ avv. Giuseppe Monteleone – Consigliere;
- ✓ ing. Nicola Daniele – Consigliere.

In data 1 dicembre 2022, l'avv.to Emma Staine si è dimessa da Consigliere di Fincalabra.

Con DPGR n. 39 del 24.05.2023, è stata nominata la d.ssa Serena Notaro quale Consigliere della società.

Pertanto, allo stato, l'attuale Organo Amministrativo è così costituito:

- avv. Alessandro Zanfino – Presidente;
- dott. Giuseppe Roberto Vizzari – Consigliere;
- avv. Giuseppe Monteleone – Consigliere;
- ing. Nicola Daniele – Consigliere;

d.ssa Serena Notaro - Consigliere.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società con tutti i poteri previsti dallo statuto sociale, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Calabria nell'ambito del controllo analogo. Al fine di consentire all'azionista Regione Calabria di esercitare in modo organico il controllo analogo, la DGR n. 615/2021 e lo statuto sociale sottopongono alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea taluni atti dell'organo amministrativo di rilevanza strategica (documenti di programmazione e il piano industriale, la pianta organica e la sua variazione, assunzione e termini di reclutamento di nuovo personale con vincolo di subordinazione; piano di ristrutturazione e piano di risanamento; procedura di nomina della dirigenza apicale; operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni; cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda; acquisto e/o alienazione di beni immobili; autorizzazione alla coincidenza della figura di vertice dell'organo amministrativo con quella di Direttore Generale).

C.2 Direttore generale

In data 16 aprile 2021, è stato nominato il dott. Marco Aloise, già unico dirigente della società, quale Direttore Generale della stessa, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, con durata triennale.

D. ORGANO DI CONTROLLO – SOCIETÀ DI REVISIONE

D.1 Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ..

L'organo, quindi, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo non è investito della funzione di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis cod. civ., affidata invece ad una società di revisione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 2, del TUSP.

Il Collegio Sindacale è nominato, a norma dell'articolo 2449 c.c., direttamente dalla Regione Calabria ed è composto da (3) tre membri effettivi e (2) due membri supplenti. L'organo dura in carica (3) tre esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In data 14.06.2021, l'Assemblea dei Soci ha preso atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 14 giugno 2021 di nomina di un Sindaco Effettivo. Pertanto, l'Organo era così costituito:

- ✓ dott. Daniele Fausto Guarna – Presidente (in prorogatio)
- ✓ rag. Domenico Foglia - Sindaco effettivo (in prorogatio)
- ✓ dott. Santo Vittorio Romano – Sindaco Effettivo

Con il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 27.10.2022, sono stati nominati il nuovo Presidente del Collegio Sindacale ed un nuovo Sindaco Effettivo, nelle persone di:

- ✓ dott. Antonio Pagano – Presidente;
- ✓ dott. Domenico Pisano - Sindaco effettivo;

Pertanto, allo stato, l'attuale Collegio Sindacale è così costituito:

- ✓ dott. Antonio Pagano – Presidente;
- ✓ dott. Domenico Pisano - Sindaco effettivo;
- ✓ dott. Santo Vittorio Romano – Sindaco Effettivo.

D.2 Revisione legale

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii. e dello statuto sociale, è esercitata dalla società di revisione AUDIREVI S.p.A..

L'incarico di revisore legale, affidato dall'assemblea in data 14 giugno 2021, in esito a procedura di gara ex d.lgs. 50/2016 e su proposta motivata del Collegio Sindacale, scade con l'approvazione del Bilancio 2023.

E. IL PERSONALE

Alla data del 31.12.2022, le unità di personale interno sono 124 ed i contratti di collaborazione risultano essere 10.

Alla data del 31.12.2022, il personale interno ammonta a ____ ed i contratti di collaborazione ammontano a ____.

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2022 (stabilendo, in particolare, che, per il 2022, non vi erano eccedenze potenziali, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. n. 175/2016, di risorse umane) e a trasmettere al Socio la Relazione sulla ricognizione del personale.

F. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Le misure adottate dalla Società per valutare ed individuare potenziali elementi di rischio nella continuità aziendale o comunque situazioni di rischio di carattere generale per la Società sono riconducibili a due livelli di intervento, di natura organizzativa e di natura economico finanziaria.

Delle misure organizzative, volte ad ottimizzare l'organizzazione della Società e prevenire comportamenti lesivi tali da compromettere la qualità dei servizi resi, si è già parlato nel paragrafo precedente laddove diffusamente si è parlato del Sistema dei controlli che include il Modello Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 integrato con i presidi della l. 190/2012 e il Sistema Qualità.

Fincalabra, come già detto, ha approvato il Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale ed ha nominato, nella persona del dott. Aloise, il Responsabile del programma, che guida, coordina e attua il sistema di valutazione del rischio aziendale. In particolare, nel processo di valutazione del rischio aziendale, tale soggetto ha il compito di verificare con periodicità trimestrale l'andamento di alcuni parametri economici, patrimoniali e finanziari, così come definiti dal Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Scopo del sopra citato documento è quindi quello di illustrare le principali logiche e strumenti nonché gli specifici programmi di valutazione del rischio aziendale, utilizzati dalla società ai fini di un corretto e costante monitoraggio dei principali indicatori economico finanziari patrimoniali e di performance così come individuati in relazione alle attività svolte. Il sistema

di valutazione del rischio rappresenta l'insieme di logiche e strumenti a disposizione dell'azienda e del suo management ai fini di una corretta individuazione e monitoraggio dei principali indicatori economico-finanziari e delle variabili chiave di successo (Key Performance Indicators) legate al business (e il raggiungimento dei parametri di performance stabiliti nel budget e nel piano di medio termine esprime l'obiettivo verso cui tendere).

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 art. 6 comma 2 ed in coerenza con il Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale, sono state elaborate, approvate e debitamente trasmesse al socio le relazioni periodiche aventi ad oggetto le valutazioni del rischio di crisi aziendali. Tali relazioni sono state redatte sulla base dei dati inerenti le commesse affidate ed in corso di attuazione da parte di Fincalabra, integrate con gli ulteriori dati salienti emersi e valutati nel corso della gestione ordinaria ed operativa aziendale. In particolare, per la stesura delle succitate relazioni, il costo del personale è sempre stato imputato alle commesse sulla base delle evidenze inerenti le presenze del personale fornite dall'ufficio competente, delle disposizioni di servizio agli atti trasmesse all'Area Amministrativa, dell'organigramma vigente; mentre i costi direttamente imputati alle commesse sono stati rilevati dalle evidenze contabili, in mancanza dei riscontri da parte degli uffici preposti. Quindi, in applicazione del vigente Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale, approvato dal CDA, sono stati calcolati gli indicatori previsti dal Programma per rilevare eventuali segnali di possibile crisi aziendale da analizzare e segnalare alla Governance, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

F.1 ESAME INDICATORI

Gli indicatori economici relativi al Valore della produzione ed al Risultato operativo sono positivi.

I parametri relativi ai costi indiretti ed al rapporto costi diretti/costi indiretti presentano uno scostamento oltre soglia, che non pregiudica, però, la capacità della società di perseguire l'equilibrio economico/finanziario.

Per quanto riguarda in particolare il rapporto costi diretti/indiretti, si precisa che lo scostamento tra il valore dell'indicatore calcolato sui dati consuntivi ed il corrispondente valore calcolato sui dati di budget è in realtà pari all'8%.

Gli indicatori patrimoniali presentano risultati positivi.

Gli indicatori finanziari presentano, sostanzialmente, risultati positivi, tranne che per le disponibilità liquide.

F.2 CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

4. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

A. CONTROLLI INTERNI

Il Sistema di Controllo Interno della Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione e monitoraggio delle principali aree rischio, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi fissati. Tale sistema costituisce parte integrante dell'operatività e interessa tutti i settori e le strutture aziendali ciascuna chiamata, per quanto di propria competenza, ad assicurare un costante e continuo livello di monitoraggio del rispetto delle procedure.

La Società ha sviluppato un proprio sistema di controllo interno che si articola su tre livelli ed è presidiato anche con il supporto del sistema informativo in uso. Il primo livello è presidiato dai diretti responsabili dei processi aziendali; il secondo, per ambito di competenza (privacy, anticorruzione, salute e sicurezza sul lavoro) è presidiato dai diversi soggetti titolari di specifici incarichi e il terzo è presidiato dal Centro di competenza *"Controlli"*. Tale sistema di controllo interno è volto a presidiare nel continuo i rischi della Società. Il citato sistema è coerente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte. Sono varie le azioni messe in campo dalla Società per valutare ed individuare potenziali elementi di rischio nella continuità aziendale o comunque situazioni di rischiosità di carattere generale per la Società.

Il Sistema di controlli si integra al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (per brevità anche *"MOGC"*) per la parte relativa alle Procedure e ai protocolli che sostanziano le cautele dirette a contenere e prevenire il rischio reato ex d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012.

La Società è dotata di un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione di reati previsto dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza predispone Relazioni semestrali ai sensi del d.lgs. 231/2001 sulle attività svolte e sulle verifiche effettuate per valutare l'adeguatezza e l'attuazione del MOGC e l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni.

Interagisce con il Collegio Sindacale e con il Responsabile per la prevenzione della Corruzione ex l. 190/2012.

La Società applica la normativa ex d.l. 190/2012 e d.lgs. 33/2013.

L'organo amministrativo approva annualmente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione che include, dall'anno 2018, apposita sezione dedicata alle misure per la trasparenza e integrità ex d.lgs. 33/2013, come espressamente previsto dal d.lgs. 97/2016, modificativo del D.lgs. 33/2013, che ha soppresso il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'ultimo Piano triennale per la prevenzione della corruzione analizza le misure di prevenzione della corruzione già implementate e quelle in corso di realizzazione in armonia con quelle indicate nel Modello ex D.Lgs. 231/2001; l'aggiornamento della mappatura dei processi e sottoprocessi aziendali a rischio corruzione è stato realizzato difatti tenendo conto della mappatura dei processi ex d.lgs. 231/2001 ed integrandola con i processi a rischio di commissione degli illeciti corruttivi previsti dalla l.190/2012, come voluto dal Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA").

Per completare il quadro del sistema dei controlli interni c'è il Sistema di Gestione per la Qualità, che ha proceduralizzato e messo in qualità i principali processi aziendali, certificandoli ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008 attraverso l'Organismo certificatore BUREAU VERITAS. In particolare, nel corso del 2022, infatti, sono state effettuate le previste verifiche periodiche a seguito delle quali l'Ente Certificatore BUREAU VERITAS ha rilasciato il Certificato n° IT318097 ai sensi della normativa ISO 9001:2015, con scadenza 14.12.2024, che attesta la piena conformità del sistema organizzativo per la qualità di Fincalabra per i seguenti campi di attività:

- Progettazione, gestione ed attuazione di programmi comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo del territorio e delle imprese.
- Erogazione di servizi finanziari.
- Progettazione e gestione di bandi per l'incentivazione di Spin-off, start – up innovative ed incubatori di impresa.
- Gestione del ciclo delle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di servizi e forniture;
- Acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale delle imprese e relativo esercizio delle attività di governance.

B SISTEMI DI CONTABILITÀ SEPARATA

L'art. 6, comma 1 del TUSP prevede che le società a controllo pubblico adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Nell'ambito delle attività per il sostegno finanziario alle imprese operanti nel territorio regionale, la Società, che opera come soggetto attuatore della finanza agevolata e degli strumenti finanziari, gestisce per conto dell'azionista Avvisi pubblici e Fondi rotativi ("Commesse") per la realizzazione di interventi finanziari in favore delle imprese secondo i termini e le modalità previsti nelle singole Convenzioni stipulate con la Regione Calabria. Le risorse finanziarie di ciascuna Commessa

sono messe a disposizione della Società mediante accredito su conti/correnti bancari dedicati alle rispettive Commesse e non entrano, conseguentemente, a far parte del patrimonio sociale di Fincalabra.

Per la gestione delle Commesse, la Società ha istituito sistemi di contabilità separata. I costi diretti delle commesse vengono imputati al centro di costo dedicato ed i costi indiretti vengono imputati ad un centro di costo "Spese Generali" e poi ripartiti in coerenza con il metodo di calcolo e imputazione in uso approvato dal Committente. Il valore della commessa è dato dalla somma dei costi diretti e dei costi indiretti.

La contabilità economica delle commesse è rappresentata nelle singole schede commessa.

Con riferimento alla gestione finanziaria, vengono utilizzati appositi c/c dedicati per ciascuna commessa assegnata.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori; - regolamento acquisti in economia (contenuto nel Regolamento di cui al precedente); - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale.	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato una struttura per i controlli	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Codice di condotta; - Codice Disciplinare; - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012.	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE